CAMERA DEI DEPUTATI N. **3299**-A-*bis*

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

presentata alla Presidenza il 17 giugno 1998

(Relatore: **LECCESE,** *di minoranza*)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 25 febbraio 1997 (v. stampato Senato n. 1156)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(DINI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO
E DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(CIAMPI)

CON IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
E DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
(BERLINGUER)

CON IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
(DI PIETRO)

CON IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(BERSANI)

CON IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
(RONCHI)

CON IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
(BURLANDO)

CON IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
(PINTO)

E CON IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA E GLI AFFARI REGIONALI
(BASSANINI)

—

Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la protezione delle Alpi, con allegati e processo verbale di modifica del 6 aprile 1993, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 26 febbraio 1997

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La Convenzione delle Alpi, firmata a Salisburgo nel 1991 dai Ministri dell'ambiente dei paesi dell'arco alpino (Austria, Svizzera, Francia, Germania, Italia e Liechtenstein) nonché da un rappresentante della Commissione europea, è finalizzata a garantire una strategia globale per la conservazione delle Alpi, uno dei principali spazi naturali d'Europa, un ecosistema unico e complesso, *habitat* di molte specie animali e vegetali minacciate. È ancora aperta alla firma della Slovenia mentre il 20 dicembre 1994 è stato concluso il Protocollo per l'adesione del Principato di Monaco.

Con la firma di questa Convenzione si è concluso un processo negoziale avviato nel 2989 a Berchtesgaden con la prima conferenza dei Ministri dell'ambiente dei Paesi dell'arco alpino, dove è stata concordata la « filosofia » di tutela delle Alpi.

La Convenzione, che si configura come un accordo-quadro, fissa gli obiettivi per una corretta politica ambientale, per la salvaguardia delle popolazioni e delle culture locali e per l'armonizzazione tra gli interessi economici e la tutela del delicato ecosistema alpino, stabilendo i criteri cui dovrà ispirarsi la cooperazione fra i paesi interessati, in ottemperanza ai principi della prevenzione, della cooperazione e della responsabilità di chi causa danni ambientali.

Le Parti contraenti sono chiamate quindi ad assicurare il perseguimento di una politica globale per la conservazione e la protezione delle Alpi attraverso un utilizzo responsabile e durevole delle risorse di cui questa zona dispone. In particolare, dovranno assumere misure adeguate per garantire una utilizzazione contenuta e razionale ed uno sviluppo sano ed armonioso dell'intero territorio, tenendo in particolare considerazione i rischi naturali, la prevenzione di utilizzazioni eccessivo o insufficienti nonché il mantenimento o il ripristino di ambienti naturali; dovranno salvaguardare la qualità dell'aria, agevolando la drastica riduzione delle emissioni inquinanti e dei loro conseguenti effetti negativi; tutelare e, se necessario, ripristinare l'ambiente naturale ed il paesaggio in modo da garantire stabilmente l'efficienza degli ecosistemi, la conservazione della flora e della fauna e del loro *habitat*; si impegneranno a promuovere un'agricoltura di montagna adeguata ai luoghi e in armonia con l'ambiente, a conservare, rafforzare e ripristinare le funzioni della foresta; armonizzeranno le attività turistiche e del tempo libero con le esigenze ecologiche e sociali; promuoveranno la riduzione degli effetti negativi e dei rischi derivanti dal traffico interalpino e transalpino ad un livello che sia tollerabile per l'uomo, la fauna, la flora e il loro habitat; promuoveranno le misure di risparmio energetico o avvieranno forme di produzione, distribuzione e utilizzazione dell'energia che rispettino la natura ed il paesaggio.

Questa politica di salvaguardia dell'ambiente, va necessariamente iscritta in una politica di gestione del territorio, che prevede l'utilizzo di misure di sviluppo economico e sociale, la protezione e la gestione delle risorse naturali, oltre che il rispetto delle popolazioni locali. Per queste ultime, infatti, la situazione delle regioni montane non deve rappresentare una costrizione ma al contrario costituire una opportunità. Sarebbe necessario trovare il giusto equilibrio fra lo sviluppo economico e sociale delle popolazioni locali e la pro-

tezione dell'ambiente, favorendo tra l'altro in tal modo la comprensione reciproca e le relazioni di collaborazione tra le popolazioni alpine ed extra-alpine.

Questo per quel che concerne le linee generali e di principio della Convenzione. I problemi nascono per quel che concerne le competenze degli Enti e degli organi dello Stato, che devono attuare i contenuti della Convenzione, ed in particolar modo per il ruolo che il Ministero dell'ambiente deve svolgere. Infatti appare indispensabile che le funzioni di coordinamento vengano svolte, come del resto avviene nella maggior parte dei Paesi contraenti, per ragioni legate alla competenza dal Ministro dell'ambiente, coinvolgendo nell'azione sul territorio le autonomie locali e regionali. È ovvio che tale impostazione non può avere come obiettivo quello di esautorare le regioni, in particolar modo quelle che usufruiscono di una specialità statutaria, di competenze ad esse attribuite dalla nostra Carta-costituzionale.

Il dibattito che si è sviluppato in Commissione ed in Comitato ristretto, partendo dalla giusta esigenza di prevedere forme di coinvolgimento maggiore delle autonomie locali, ha avuto un esito che non solo modifica completamente l'impianto normativo definito dal Governo e dal Senato, ma anche elimina ogni competenza attribuita al Ministero dell'ambiente. Tra l'altro il testo approvato dalla Commissione ripropone, in controtendenza rispetto agli ultimi orientamenti, l'attribuzione in capo alla Presidenza del Consiglio dei ministri delle funzioni di coordinamento. Tale impostazione non può essere accettata perché non conforme allo spirito della Convenzione, ed alla necessità di avviare razionali e coordinate iniziative di tutela e salvaguardia.

Per quanto riguarda invece la sua attuazione, appare indispensabile sottolineare come questa Convenzione sia di competenza del Ministero dell'ambiente, come precisato dall'articolo 3 di questa legge, in conformità a quanto avviene negli altri Paesi sottoscrittori di questa Convenzione. Appare inoltre utile evidenziare che nel merito della tutela e della salvaguardia di un ecosistema veramente unico e unitario come quello alpino, occorrerebbe attivare una fase di superamento dei localismi grazie all'esercizio dei poteri concorrenti di tutte le amministrazioni locali, ciascuna per le proprie competenze. A queste andrebbe poi applicato correttamente il principio di sussidiarietà, grazie al quale le stesse competenze – anche amministrative – andrebbero determinate di volta in volta in base al livello e alla scala dei problemi da affrontare, e non il contrario.

Infine, la modifica proposta prevede un maggior coinvolgimento delle autonomie locali anche all'interno dei momenti decisionali e l'ubicazione della sede della consulta, a turno, in una delle regioni interessate.

LECCESE, *Relatore di minoranza.*

MODIFICAZIONI AL TESTO DELLA COMMISSIONE PROPOSTE DAL RELATORE DI MINORANZA

(ai sensi dell'articolo 79, comma 12, del Regolamento).

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

ARTICOLO 3.

1. L'attuazione della Convenzione di cui all'articolo 1 è attribuita al Ministero dell'ambiente che vi provvede sentita la Consulta nazionale per la Convenzione delle Alpi.

2. Per l'attuazione della Convenzione di cui all'articolo 1, fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, è istituita presso il Ministero dell'ambiente la Consulta nazionale per la Convenzione delle Alpi, costituita da un rappresentante per ciascuna regione o provincia autonoma interessata, da un rappresentante della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, da un rappresentante dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), da un rappresentante per ciascuno dei parchi nazionali dell'arco alpino istituiti ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, da un rappresentante dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNICEM), da un rappresentante delle associazioni ambientaliste e da un rappresentante per ognuna delle seguenti Amministrazioni: Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, Ministero dell'ambiente, Ministero per le politiche agricole, Ministero dei trasporti e della navigazione, Ministero di lavori pubblici, Ministero dell'interno, Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, Ministero per i beni culturali e ambientali, Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. La presidenza è affidata al rappresentante del Ministero dell'ambiente.

3. Per l'espletamento dei compiti ad essa attribuiti, la Consulta si avvale dell'ANPA alla quale sono affidati gli adempimenti tecnici ed organizzativi connessi all'esecuzione dei Protocolli ed alla Conferenza delle parti.

4. I membri della Consulta sono nominati con decreto del Ministro dell'ambiente, su designazione delle Amministrazioni competenti.

5. La sede della Consulta è ubicata, a turno, in una delle regioni interessate.

6. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1998, n. 400, il Presidente del Consiglio dei Ministri emana le norme di attuazione della presente legge riguardanti la costituzione e l'organizzazione della Consulta.